

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GEN. 2001

=====

ADDI' **30 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI —

DELIBERAZIONE N° 126

**Proposta di legge regionale concernente:
"Comitato Regionale per i lavori pubblici".**



Oggetto: Approvazione della proposta di legge concernente " Comitato regionale per i lavori pubblici".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per i Trasporti e i Lavori pubblici;

- Vista la legge regionale 8 novembre 1977 n.43, integrata e modificata con le leggi regionali 25 gennaio 1978, n.3, 22 gennaio 1982, n.6, e 29 gennaio 1983 n.9, concernente l'istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture (seconda sezione);
- Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 avente oggetto " norme sul governo del territorio" ed in particolare l'art. 16 relativo al "Comitato regionale per il territorio" e l'art.78 abrogativo della legge regionale 43/77 con riferimento al funzionamento e le competenze delle funzioni e competenze del Comitato per l'urbanistica (prima sezione);
- Vista la legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto la normativa relativa agli appalti dei lavori pubblici;
- Preso atto dei principi ispiratori delle leggi n.59/97 " recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e L.127/97 "recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- Vista la Costituzione della Repubblica ed, in particolare, l'art.117 relativo all'esercizio della funzione legislativa da parte delle Regioni;
- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Visto l'art.17 della Legge 15.05.1997 n.127.

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: " Comitato regionale per i lavori pubblici " composta da n. 10 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facente parte integrante della presente deliberazione.



ew

RELAZIONE

La presente proposta di legge modifica quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977 n.43 con riferimento al funzionamento e alla composizione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale II° sezione.

In particolare la proposta prevede 10 articoli:

l'art.1- istituisce il Comitato regionale per i lavori pubblici;

l'art.2- determina la composizione del Comitato e i tempi di durata in carica;

l'art.3- individua le competenze del Comitato;

l'art.4- definisce l'attività consultiva delle strutture decentrate dell'assessorato in materia di lavori pubblici;

l'art.5- individua la decadenza dall'incarico e l'obbligo di astensione dei membri del Comitato;

l'art.6- fissa i criteri e i termini per l'adozione da parte del Comitato di un regolamento, approvato tramite deliberazione di Giunta Regionale, per il funzionamento del Comitato stesso;

l'art.7- fissa i criteri per determinare il trattamento economico dei membri esterni del Comitato;

l'art.8- determina le disposizioni transitorie;

l'art.9- individua le leggi che vengono abrogate;

l'art.10- individua il capitolo di spesa del bilancio regionale sul quale graveranno gli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

MH

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEG. alla DELIB. N. 126
DEL 30 GEN. 2001

cur

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"Comitato regionale per i lavori pubblici"

[Handwritten mark]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]


ART. 1

(Comitato regionale per i lavori pubblici)

1. E' istituito il Comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato comitato, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, in materia di lavori pubblici.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2

(Composizione e costituzione del comitato)

1. Il comitato è composto:

- a) dal direttore del dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- b) dai dirigenti delle aree del dipartimento di cui alla lettera a), compresi i dirigenti delle aree decentrate;
- c) dal dirigente regionale dell'area avvocatura e consulenza;
- d) da cinque esperti, rispettivamente, su questioni giuridico - amministrative in materia di lavori pubblici, in progettazioni di strutture anche in zona sismica, in progettazione di opere stradali e trasporti, in progettazione di opere idrauliche, in progettazione di opere marittime e portuali, designati dalla Giunta regionale ed esterni alla Regione.


2. Qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, sono invitati a partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto:

- a) il rappresentante del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;
- b) i rappresentanti delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici di Roma e del Lazio;
- c) i rappresentanti delle Soprintendenze archeologiche di Roma, del Lazio, di Ostia Antica, dell'Etruria Meridionale;
- d) il rappresentante della Soprintendenza scolastica interregionale;
- e) i dirigenti delle strutture regionali interessate;
- f) i rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti privati che hanno richiesto il parere.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono designati ai sensi dell'articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto, tecnici e studiosi particolarmente esperti sulle questioni sottoposte all'esame del comitato stesso.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 2)

5. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova Giunta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE








ART. 3

(Competenze del comitato)

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:
- a) progetti, definitivi o esecutivi, il cui importo dei lavori a base di gara è superiore ad una soglia minima fissata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, relativi a:
 - 1) opere pubbliche di competenza della Regione;
 - 2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;
 - 3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni, da realizzare con contributi regionali;
 - b) piani e programmi settoriali regionali relativi ad opere pubbliche e, in particolare, alla viabilità, ai trasporti, agli acquedotti, alla difesa del suolo e ai porti, fatti salvi i pareri sulle implicazioni di tipo territoriale ed urbanistico, di competenza del comitato regionale per il territorio ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
 - c) proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale e, in particolare, di strade regionali e provinciali e di porti;
 - d) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma;
 - e) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 109/1994, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a) e da realizzare con contributi regionali.

2. Su istanza degli enti di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni, il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 3)

comitato esprime, altresì, pareri su:

- a) qualsiasi altro progetto, definitivo o esecutivo, diverso da quelli di cui al comma 1, lettera a), relativo ad opere pubbliche il cui importo a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al medesimo comma 1, lettera a);
- b) proposte di transazioni, risoluzioni e rescissioni di contratti, diverse da quelle di cui al comma 1, lettere d) ed e), relative ad opere pubbliche il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al medesimo comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere del comitato i progetti e le questioni relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4

(Attività consultiva delle strutture decentrate dell'assessorato competente
in materia di lavori pubblici)

1. Le strutture decentrate dell'assessorato competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico - amministrativi sui progetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), d) ed e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Le strutture decentrate dell'assessorato competente in materia di lavori pubblici esprimono, altresì, su istanza degli enti di cui all'articolo 1 nonché dei soggetti privati nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni, pareri sui progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 5

(Decadenza e obbligo di astensione dei membri del comitato)

1. I membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono dichiarati decaduti dall'incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato un legittimo impedimento, a più di tre sedute consecutive ovvero a più di dieci sedute in un anno.

2. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle riunioni che abbiano per oggetto:

- a) atti alla cui redazione abbiano partecipato o ai quali siano comunque, anche indirettamente, interessati;
- b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendano o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ART. 6
(Funzionamento del comitato)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i criteri ed i termini per l'adozione, da parte del comitato, di un regolamento interno con il quale, in particolare, sono definiti:

- a) le modalità di funzionamento del comitato;
- b) le modalità per la presentazione delle richieste di parere e per le verifiche preliminari di competenza della segreteria di cui al comma 2;
- c) le procedure per l'esame degli argomenti sottoposti al comitato e per l'adozione dei relativi pareri, nonché per l'eventuale esame preliminare degli argomenti stessi da parte di un precomitato costituito dai componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) le modalità di scelta di funzionari istruttori e la formazione delle commissioni relatrici.

2. I servizi di segreteria del comitato sono assicurati dall'apposita struttura costituita, ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, all'interno del dipartimento competente in materia di lavori pubblici. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente preposto alla struttura medesima.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7

(Trattamento economico dei componenti del comitato)

1. Ai componenti del comitato previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 5, spetta il trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è fissata in lire tre miliardi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 2, alla costituzione del comitato.
4. A decorrere dalla data di costituzione, il comitato subentra nelle funzioni della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla medesima seconda sezione e non ancora conclusi alla data di nomina del comitato di cui alla presente legge.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 9
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di costituzione del comitato sono abrogate:

- a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni, ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, e successive modificazioni; che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la medesima l.r. 6/1993 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
- b) l'articolo 12, commi 1 e 2, e l'articolo 39 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 1142 (.....) del bilancio di previsione della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

